

Sentenza n. 7612/2023 pubblicata il 21/07/2023
RG n. 10381/2021

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione Undicesima Civile, in persona del Giudice onorario dott. F****o P****o, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10381/21 R.G.A.C., cui è riunita la causa n. 10755/21 R.G.A.C. riservata per la decisione all'udienza del 2/3/2023

TRA

Condominio Piazza G****e Via N****a N****i 68 Napoli, (c.f. 94089290632), in persona dell'A****e p.t., elett.te dom.to a Napoli in Via L. M****o n. 2 presso lo studio dell'Avv. S****e C****a che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in atti all'atto di opposizione

OPPONENTE

E

S****r S.r.l. (c.f. 09026830969), in persona del legale rapp.te p.t., con sede a Milano in Via D****o n. 19, nella sua qualità di mandataria della società EURO S****E GROUP S.p.a., elett.te dom.ta a Milano, Via E. V****i V****a n. 4, presso lo studio dell'Avv. F****o M****rì che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti

OPPOSTO

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1784/21, R.g. 2277/21, emesso dal Tribunale di Napoli il 5/3/2021.

Conclusioni: per l'opponente accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva del diritto controverso e/o di legittimazione passiva del Condominio opponente; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva del diritto controverso della S****r s.r.l.; accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto di credito; accertare e dichiarare la infondatezza della domanda per mancanza di prova del credito preteso ed ingiunto sia quanto alla sua debenza e sia quanto al suo ammontare; con vittoria di spese e competenze professionali di causa e condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Per l'opposto in via pregiudiziale rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione passiva dell'opponente; rigettare l'eccezione avversaria di carenza di legittimazione attiva di S****r Srl, mandataria di Euro S****E Group; in via preliminare, rigettare l'eccezione avversaria di prescrizione del diritto di credito di cui è causa; nel merito rigettare l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; condannare l'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, co. 3 c.p.c.; con vittoria di

spese e competenze professionali di causa.

Motivi della decisione

La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132, co.2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, e viene motivata attraverso una "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. Civ n. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.lgs n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. Civ. SS.UU. 16/01/2015 n. 642, secondo la quale nel processo civile -ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto assertivo dell'atto introduttivo di citazione e quello impeditivo, modificativo od estintivo della comparsa di risposta del convenuto; richiamato il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa; ritenuta esaustiva l'attività istruttoria svolta.

In fatto ed in sintesi, il Condominio Piazza G****e Via N****a N****i 68 (d'ora innanzi solo "l'opponente") citava in giudizio la società S****r Srl, (d'ora innanzi solo "l'opposta"), proponendo opposizione al D.I. 1784/21 emesso dal Tribunale di Napoli il 5/3/2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 73.197,18, oltre accessori e spese, a titolo di mancato pagamento del corrispettivo per fornitura di energia elettrica portato da tre fatture emesse da xxxxxxxxxx.

In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione passiva del supercondominio, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1704 c.c. trattandosi di mandato con rappresentanza (conferito da Euro S****E a S****r), l'assenza di alcun atto transattivi costituente ricognizione di debito, la prescrizione del diritto di credito azionato e la mancanza di prova del credito azionato.

Si costituiva l'opposta, che rilevava come l'opposizione confermava il rapporto contrattuale e la posizione debitoria; eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente; eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva di S****r Srl.

Riunito il presente fascicolo a quello, identico, recante r.g. 10755/21, rigettata

l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del D.I., all'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa, in mancanza di istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; la causa, in fine, assegnata allo scrivente per la trattazione a far data dall'udienza fissata al 15/9/22, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata per la

decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

In via preliminare occorre rilevare la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dal contratto, dalle fatture indicate, dal contratto di cessione e delle diffide di pagamento.

Tale documentazione, contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'art. 633 c.p.c..

Per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.

Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n. 2124).

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999, n. 807).

In particolare, con riferimento al caso che ci occupa, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.

Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio

di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a

contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ. 03/04/2008, n. 8549, Cass. Civ. 04/03/2003, n. 3188; Cass. Civ. 08/06/2004, n. 10830).

Con l'atto di opposizione al D.I. si instaura, quindi, un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c. sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di

tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso"

non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Civ. 22/04/2003 n. 6421).

Non vi è dubbio, pertanto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione dell'opponente è quella di convenuto in senso sostanziale, incumbendo sull'opposto l'onere di provare il fondamento della sua pretesa.

Nel caso di specie, come detto, parte opponente non contesta né l'esistenza del contratto di somministrazione, né i consumi di energia elettrica come richiesti e fatturati; ciò che viene contestato è la legittimazione passiva del Supercondominio cui veniva ingiunto il pagamento delle tre fatture.

Ed, invero, occorre rilevare che il contratto di somministrazione di energia elettrica XXXX Spa stipulato il 26/06/2009 (doc. 4 allegato al fascicolo monitorio di parte opposta) reca quali dati del cliente: "Condominio Corpo A4 Via N****a N****i 68, CF e P. Iva 94089290632".

Le tre fatture insolute (doc. 5 allegato al fascicolo monitorio dell'opposta) alla

base dell'ingiunzione di pagamento, inviate all'A****e condominiale sig. XXXXXXXXXXXXXXXX Giancarlo, recano quale indicazione dell'intestatario del contratto: "Condominio Corpo A4 Via N****a N****i 68, 80020 Napoli P. Iva XXXXXXXXXXXXXXXX".

Tuttavia la società opposta ha richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti del Supercondominio "Piazza G****e" di Via Nicolò N****i n. 68, "Corpo A4", Napoli (C.F. e P. Iva XXXXXXXXXXXXXXXX) come da ricorso per decreto ingiuntivo (pagina sette) e pedissequo decreto del Tribunale di Napoli del 5/3/2021 allegati dalla stessa parte opposta con la costituzione in giudizio, non potendosi in alcun modo ipotizzare una "svista" o "mero refuso" ma, piuttosto, rilevarsi un marchiano errore della difesa dell'opposta nell'indicazione del soggetto debitore, ovvero denominazione e identificazione fiscale del tutto differenti rispetto al contratto ed alle fatture.

Inoltre, circa i presunti pagamenti di cui ai bonifici allegati dall'opposta (doc.

9 del fascicolo monitorio dell'opposta), nessuna indicazione si rileva circa la causale dei versamenti, né è indicato il codice fiscale o la partita Iva del soggetto esecutore del pagamento, per cui non risulta possibile ricondurre tali pagamenti alle fatture di cui l'opposta ha richiesto il pagamento.

Infine, circa la proposta transattiva del 6/8/2014 trasmessa a mezzo e-mail, la stessa, oltre ad escludere espressamente di rappresentare un riconoscimento del debito, non riporta alcun elemento certo, tale da poterla ricondurre al Condominio titolare del contratto di fornitura di energia elettrica.

In conclusione, deve accogliersi l'opposizione in difetto di legittimazione passiva del Supercondominio indicato quale destinatario dell'ingiunzione di pagamento, con la conseguente revoca del D.I. n. 1784/21 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 05/03/2021.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori sulla base, però, dei nuovi parametri introdotti dal decreto

del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato dal DM n. 147 del 13/08/2022 (G.U. n. 236 dell'8/10/22).

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Napoli - XI Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

1) accoglie l'opposizione:

2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1784/21 rilasciato dal Tribunale di Napoli il 05/03/2021;

3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 406,50 per spese ed in € 7.052,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa, con attribuzione.

Così deciso in Napoli il 19 luglio 2023

Il Giudice

dott.

Filippo Peluso